



COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI  
OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL  
BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE  
DISCRIMINAZIONI

REGOLAMENTO Interno

Approvato nella Seduta del 10 luglio 2014.

## SOMMARIO

### PREMESSA NORMATIVA

<b>Art. 1</b>	<b>Oggetto del regolamento</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Composizione e sede</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Durata in carica</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Obiettivi</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Organi del comitato</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Funzioni di segreteria</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Convocazioni</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Deliberazioni</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Dimissioni dei componenti</b>
<b>Art. 10</b>	<b>Organizzazione dei lavori</b>
<b>Art. 11</b>	<b>Compiti del Comitato</b>
<b>Art. 12</b>	<b>Relazione annuale</b>
<b>Art. 13</b>	<b>Rapporti tra il Comitato e gli altri organismi</b>
<b>Art. 14</b>	<b>Trattamento dei dati personali</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Validità e modifiche del Regolamento</b>

## **PREMESSA NORMATIVA**

VISTO il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 198 dell’11 Aprile 2006 recante “Codice delle pari opportunità fra uomo e donna”;

VISTA la Direttiva del 23 Maggio 2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;

VISTO l’art. 21 della L. n. 183 del 30 marzo 2010;

VISTA la Direttiva del 4 marzo 2011 del Consiglio dei Ministri recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”;

VISTA la D.C.P. n. 152 del 13/10/2011 “Regolamento provinciale per l’istituzione ed il funzionamento degli organismi attuativi delle politiche delle pari opportunità” capo III, artt. 16-23;

CONSIDERATO che con il Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 4/10/2013 recante “Nomina componenti Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” sono stati nominati i componenti del Comitato Unico di Garanzia in applicazione all’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2011;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 3.4 della Direttiva del 4 marzo 2011, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità il Comitato Unico di Garanzia è tenuto, entro 60 giorni dalla sua costituzione, ad adottare un Regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso

Il Comitato Unico di Garanzia

**ADOPTA**

il seguente

**REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELLA PROVINCIA DI ANCONA.**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

1 - Il presente Regolamento interno disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito Comitato) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, della Provincia di Ancona, istituito con Decreto del Commissario Straordinario n. 32 del 4/10/2013 ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 183 del 4/11/2010.

**Art. 2**

**Composizione e sede**

1 - Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali rappresentative ai sensi delle norme vigenti e da un numero pari di rappresentanti della Provincia di Ancona, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

2 - Possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente o a, richiesta della maggioranza dei componenti titolari, in qualità di esperti e senza diritto al voto, né compenso alcuno, altri soggetti in relazione a specifici argomenti da trattare.

3 - Il Comitato della Provincia di Ancona ha sede presso la Provincia di Ancona.

**Art. 3**

**Durata in carica**

1 - Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

2 - I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

#### **Art. 4**

##### **Obiettivi**

1 - In conformità alle linee guida contenute nella Direttiva 4 marzo 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato opera all'interno della Provincia con compiti propositivi, consultivi e di verifica, al fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e per il miglioramento dell'efficienza collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

#### **Art. 5**

##### **Organi del Comitato**

1 - Sono Organi del Comitato il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente è nominato dalla Provincia di Ancona. Il Vice Presidente viene eletto dai componenti del Comitato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento. Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente la presidenza viene tenuta dal componente più giovane di età.

2 - Il Presidente:

- convoca le sedute del Comitato, predisponendo gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione e dirigendo i lavori della seduta;
- rappresenta il Comitato sia all'interno della Provincia sia all'esterno, con particolare riguardo agli organismi nazionali competenti nelle materie di competenza del Comitato;
- provvede affinché l'attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con gli altri organi della Provincia;
- può chiedere la sostituzione del componente che sia risultato assente alle riunioni per tre volte consecutive, senza alcuna giustificazione ritenuta idonea; la decisione della sostituzione è assunta a maggioranza dai membri del Comitato.

## **Art. 6**

### **Funzioni di segreteria**

1 - Le funzioni di segreteria sono affidate dalla Provincia ad un dipendente dell'Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, le relative funzioni vengono affidate ad un membro del Comitato designato dal Presidente.

2 - Il Segretario ha il compito di assicurare l'organizzazione gestionale del Comitato, ivi inclusa la redazione dei verbali e l'archiviazione dei verbali delle riunioni, della corrispondenza interna ed esterna e di tutta la documentazione del Comitato. Al Segretario può essere affidata la gestione del link dedicato al Comitato sul sito web della Provincia.

## **Art. 7**

### **Convocazioni**

1 - Il Comitato si riunisce di norma con cadenza trimestrale ed, in qualsiasi momento, su richiesta del Presidente o di almeno tre dei componenti effettivi.

2 - La convocazione ordinaria viene effettuata dal Segretario mediante la posta elettronica, di norma con 10 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

3 - La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità di convocazione ordinaria, salvo casi di manifesta urgenza.

4 - La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Alla definizione dell'ordine del giorno provvede il Presidente, anche tenendo conto delle proposte formulate per iscritto da uno o più componenti del Comitato.

5 - I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Segretario che provvederà alla convocazione del Componente supplente.

## **Art. 8**

### **Decisioni**

1 - Il Comitato può validamente decidere quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Per il raggiungimento del numero legale sono valide anche le presenze dei componenti dislocati in sede remota, tramite il software di multi-videoconferenza. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri consultivi sono adottati con decisione a maggioranza di due terzi dei componenti del Comitato.

2 - Le sedute del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica dal Segretario e firmate da Presidente e Segretario. I verbali vengono inviati tramite posta elettronica ai Componenti presenti alla riunione di norma entro 30 giorni dalla riunione stessa e vengono approvati, a maggioranza, nel corso della seduta successiva. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. I verbali delle sedute vengono inviati dal Segretario anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

3 - Le decisioni approvate sono inoltrate all'Area Risorse Umane per le successive valutazioni da parte della Provincia. Il Comitato può decidere la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte e la decisione verrà tempestivamente comunicata all'Amministrazione. Si prevede la partecipazione della Consigliera di Parità, stante le funzioni del Comitato.

## **Art. 9**

### **Dimissioni dei componenti**

1 - Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione alla Provincia per consentirne la sostituzione. Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

2 - Nel caso di dimissioni del Presidente, quest'ultimo comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e alla Provincia.

## **Art. 10**

### **Organizzazione dei lavori**

1 - Il Presidente, anche su proposta di singoli componenti del Comitato, può istituire, all'interno del Comitato stesso, dei gruppi di lavoro incaricati di approfondire specifiche tematiche o sviluppare progetti secondo le indicazioni formulate dal Presidente. L'andamento dei lavori svolti e/o le proposte elaborate dai gruppi di lavoro sono presentati e discussi in sede di riunione e fatti propri dal Comitato al fine di promuovere interventi ed azioni positive.

2 - Il Comitato può decidere la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

3 - Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti alla tematica assegnata al Gruppo di Lavoro e può formulare proposte di decisione.

4 - I membri del Comitato svolgono la loro attività di norma in orario ordinario di lavoro. Qualora le attività dovessero protrarsi oltre l'orario ordinario, il tempo in eccedenza potrà essere recuperato.

## **Art. 11**

### **Compiti del Comitato**

1 - Il Comitato esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del D.Lgs.165/2001, dell'articolo 21 della L.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato, a titolo esemplificativo, può esercitare i compiti di seguito indicati:

Propositivi su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità;
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità provinciale;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing nella Provincia di Ancona.

Consultivi, formulando pareri su:

- progetti di riorganizzazione della Provincia;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.

Di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità, mediante questionari e rilevazioni;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

Di sensibilizzazione su:

- la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali.

6 - Il Comitato, laddove se ne verificasse la possibilità, potrà disporre di appositi fondi messi a disposizione dall'Amministrazione per la realizzazione delle suddette attività.

## **Art. 12**

### **Relazione annuale**

1 - Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nella Provincia riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.

2 - La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dalla Provincia ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante *“Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- dal servizio di prevenzione e sicurezza della Provincia.

3 - La relazione viene trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Amministrazione.

### **Art. 13**

#### **Rapporti tra il Comitato e gli altri organismi**

1 - Il Comitato opera in stretto raccordo con il vertice amministrativo della Provincia ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalla legge, che la Provincia metterà a tal fine a disposizione. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l'apposito link dedicato alle attività svolte sul sito web della Provincia. Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

2 - Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici della Provincia, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

3 - Il Comitato può operare in collaborazione con l'UNAR regionale – Ufficio Nazionale anti Discriminazioni razziali, con gli OIV - Organismi Indipendenti di Valutazione e con la Consigliera di Parità provinciale.

4 - Il Comitato svolge la sua attività in un'ottica di confronto e costruttivo scambio di esperienze e punti di vista con la Consigliera di Parità provinciale.

5 - Il Comitato potrà interagire altresì con i responsabili della prevenzione e sicurezza e con il medico competente.

### **Art. 14**

#### **Trattamento dei dati personali**

1 - Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori saranno utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.196/2003.

2 - Ai fini del presente regolamento, è responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Presidente del Comitato.

**Art. 15**

**Validità e modifiche del Regolamento**

1 - Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2 - Le modifiche al presente Regolamento sono approvate a maggioranza dai componenti del Comitato.

3 - Le modifiche sono pubblicate anch'esse sul sito istituzionale della Provincia ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.